

niale fece trionfare il principio della indissolubilità, fondato sul motivo della intangibilità del sacramento. Il divorzio è ormai combattuto dalle leggi civili e canoniche. Ma quel rigido principio ebbe due grandi correttivi, troppo necessari ai rapporti sociali: da una parte il sistema delle nullità, che in più casi autorizzano lo scioglimento del matrimonio; dall'altra la separazione coniugale. Quando la Chiesa avocò a sè tutta la giurisdizione matrimoniale, pretese anche in questo campo il regolamento esclusivo, ma non raggiunse i suoi fini, se non forse col concilio di Trento. Nella pratica il sistema delle nullità, prima e dopo il Concilio, soprattutto nei casi di vincolo precedente, di violenza e di errore sull'identità fisica della persona, ed anche talora sulle sue qualità morali (*error qualitatis in personam redundans*), valse a provocare dai tribunali ecclesiastici e civili, in casi frequenti, lo scioglimento del matrimonio, sicchè di fatto esercitò per secoli, e in parte esercita tuttora, le funzioni del divorzio. Quanto alla separazione coniugale, praticata già nelle separazioni amichevoli ammesse dagli statuti e raffermate da stipulazioni penali, essa trovò il proprio assetto specialmente col Concilio tridentino, nella *separatio quoad thorum et mensam*, che interrompe la coabitazione dei coniugi, senza toccare l'essenza del vincolo coniugale.

Il *favor matrimonii*, che doveva, secondo la Chiesa, purificare i rapporti sessuali, consigliò a questa di rinunciare agli ultimi scrupoli contro le seconde nozze, onde queste furono pienamente ammesse; anzi qui il diritto canonico, derogando, non senza opposizioni, alle esplicite norme romane, abolì le conseguenze penali (infamia e cauzioni) intese a impedire la *turbatio sanguinis*, contro la vedova, che passasse a seconde nozze prima di un anno dalla morte del marito (*intra tempus luctus*). Tuttavia lo spirito popolare continuò ad esprimere l'avversione sua alle seconde nozze, come si av-